

Consiglio di Stato Sez. VI
Sentenza n. 4022 del 2 luglio 2018

[omissis]

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio i signori xxx, xxx e xxx., ricorrenti e odierni appellanti, tutti partecipanti al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, hanno impugnato il bando di tale concorso, di cui al decreto del Direttore generale (DDG) per il personale scolastico del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui, all'art. 9, commi 1, 2 e 3, e all'art. 10, comma 1, prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21/30 e che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova pratica e/o di laboratorio;

i ricorrenti e appellanti odierni, che hanno partecipato alle prove scritte, grafiche e pratiche o di laboratorio indette dagli Uffici scolastici regionali (USR) di xxxx o, deducono in particolare che, dopo avere presentato regolare domanda di ammissione al concorso e dopo avere sostenuto e superato le prove preselettive, sono stati tutti ammessi a sostenere le prove scritte, grafiche o pratiche e di laboratorio;

va precisato che per le discipline scientifiche e tecnico - pratiche riguardanti in particolare le classi di concorso di rispettiva pertinenza, vale a dire A59 - Scienze Matematiche (B.), e A33 - Tecnologia (xxx e xxx), il bando di concorso ha previsto quattro prove scritte, grafiche o pratiche o di laboratorio, una delle quali consistente appunto in una prova pratica o in una prova di laboratorio;

all'esito delle prove scritte, grafiche e pratiche, e a seguito dell'avvenuta correzione delle stesse, gli USR hanno pubblicato gli elenchi dei docenti, riferiti alle rispettive classi di concorso, ammessi alla prova orale, dalla quale i ricorrenti e appellanti odierni risultano esclusi;

pur avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 28/40, gli attuali appellanti hanno, infatti, ottenuto nella prova pratica o di laboratorio un punteggio inferiore al minimo previsto di 7/10 (6/10, xxx e xxx, e 5/10, xxx.);

a sostegno della impugnazione è stata denunciata, con un'unica, articolata doglianza, violazione dell'art. 400, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;

i ricorrenti risultano essere stati ammessi in graduatoria "con riserva";

2. con la sentenza impugnata, pronunciata nella resistenza del MIUR, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese. Il TAR, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (v. art. 400, comma 1, e dal comma 9 al comma 11, del D.Lgs. n. 297 del 1994), ha rilevato in particolare che la valutazione congiunta necessaria, da parte della Commissione esaminatrice, riguarda soltanto le prove scritte e grafica, ma non anche la prova pratica o di laboratorio, eventuale e ontologicamente diversa e autonoma da quella scritta o grafica. Per il giudice di primo grado, la disciplina scolpita dalla "lex specialis" rispetta il dato legislativo vigente e non è irragionevole, né sproporzionata e neppure foriera di effetti pregiudizievoli per i candidati chiamati a sostenere la detta prova pratica o di laboratorio;

3. con la impugnazione, la sentenza è stata contestata con un unico, articolato motivo, concernente violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Gli appellanti rimarcano in particolare il carattere unitario delle prove scritte, grafiche e pratiche (o di laboratorio), e l'unitarietà della valutazione compiuta. Diversamente da quanto ritengono il MIUR e il TAR, la prova pratica o di laboratorio non è una fase a sé stante, ulteriore e diversa del concorso, che si aggiunge alla prova scritta e a quella grafica. La valutazione compiuta in modo autonomo e disgiunto rispettivamente per le prove scritte / grafiche e per la prova pratica / di laboratorio non sarebbe conforme alle disposizioni di rango primario; nel corso dell'udienza del 21 giugno 2018 è stata segnalata al difensore degli appellanti la possibile

rilevanza, ai fini di causa, del fatto che l'appellante XXX ha ottenuto un punteggio di soli 5/10 nella prova pratica o di laboratorio, dopo di che il ricorso è passato in decisione;

4. l'appello, fatto salvo quanto si dirà, "in finem", con riguardo alla posizione dell'appellante XX., è fondato e va accolto, e ciò anche sulla base di un orientamento giurisprudenziale della Sezione ormai consolidato, e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (v. sentenze Cons. Stato, VI sez., nn. 504 del 2018, 5295 del 2017, 5633 e 2677 del 2015); e infatti, "la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale. Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso. Il citato articolo 400, comma 9 specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale... .. (è) quindi indubitabile che i quaranta punti debbono essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa. Affermare che il punteggio di 21/30 su tre prove è pari a quello di 28/40 su quattro prove risulta, peraltro, soltanto strumentale, in quanto la media di 7/10 a prova, secondo quanto previsto dal citato comma 9 dell'articolo 400, deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l'espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40, anche in presenza di una soglia minima di 6/10 che potrebbe essere raggiunta in una o più delle altre prove scritte, così premiando quei candidati la cui professione si svolge prevalentemente nello svolgimento di mansioni pratiche. La valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non può, quindi, essere valutata a sé stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche. Altrimenti, la prova pratica o di laboratorio, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione non verrebbe ad essere in alcun modo valorizzata. Aver quindi escluso, nella specie, i candidati che non avevano raggiunto i 21/30 nelle prime tre prove è stato illegittimo, ben potendo accadere che, come è avvenuto per le parti appellanti ammesse con riserva alla prova pratica senza lo sbarramento interposto, risulti possibile raggiungere i 28/40 previsti dal più volte citato art. 400, comma 10, utili per l'ammissione alla prova orale. I tre appellanti hanno, del resto, raggiunto nei primi tre quesiti relativi alla prova scritta la soglia minima dei 6/10 prevista dal comma 11 dello stesso articolo 400 e hanno superato brillantemente la prova pratica, due con 9/10 e uno con 10/10.

Dalle considerazioni su esposte, che ben si attagliano anche alla controversia odierna, questo Collegio ritiene di non diversi discostare.

Deve quindi ritenersi l'illegittimità della valutazione delle prove scritte in modo disgiunto dalla valutazione di quella pratica, nonché dell'attribuzione a quest'ultima, valutata in maniera autonoma, di un punteggio condizionante ex se l'ammissione alla prova orale, in contrasto con la norma statale che contempla il carattere unitario della valutazione delle prove nel loro insieme, sicché la formula di cui al comma 10 dell'art. 400 per cui superano le prove scritte, grafiche o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quantesimi, laddove è previsto che la Commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per le prove scritte, grafiche o pratiche, sta a

significare che il punteggio su queste ultime è unitario e inscindibile.

È pertanto giocoforza accogliere il gravame e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso di primo grado proposto dagli appellanti odierni e annullare gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, entro i limiti dell'interesse fatto valere dagli appellanti medesimi e assorbito ogni altro profilo di censura dedotto... " (così, testualmente, Cons. Stato, sez. VI, n. 5633 del 2015, su fattispecie pressoché identica a quella odierna); vale forse aggiungere che il punteggio unitariamente previsto (40 punti per le prove scritte, grafiche o pratiche) e la natura congiunta della valutazione, postulata dalle disposizioni richiamate sopra, deve ovviamente intendersi nel senso che il giudizio sulle prove scritte dev'essere esternato attraverso un punteggio unitario, costituito dalla media aritmetica dei punteggi di ciascuna prova (secondo il comma 11 dello stesso D.Lgs. n. 297 del 1994 che rinvia alle "modalità stabilite dal D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116"). In altri termini, la formula in base alla quale "superano le prove scritte, grafiche o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi", laddove è previsto che la commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per le prove scritte, grafiche o pratiche, sta a significare che il punteggio su queste ultime è unitario ed inscindibile, contrariamente alla previsione di bando per la quale i punteggi di prove scritte e prova pratica restano separati e l'ammissione alla prova orale è condizionata dal conseguimento del punteggio minimo di 7/10 nella prova pratica, considerata in modo autonomo; con la sentenza n. 5633 del 2015 la Sezione ha tuttavia specificato, anche ai fini dell'attività amministrativa di conformazione al giudicato, che per il superamento delle prove e l'ammissione all'orale il punteggio per la prova pratica potrà anche essere inferiore a 7/10 ma la soglia minima da raggiungere - non solo nella prova pratica ma per vero in ciascuna delle prove - dovrà essere non inferiore a 6/10, e ciò in base a quanto dispone il comma 11, ultimo periodo, del citato art. 400, sicché l'attribuzione a una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva;

ora, i ricorrenti e appellanti odierni Xxx e XXX hanno superato le prove scritte e pratica o di laboratorio, considerate unitariamente, avendo ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 28/40 e con un punteggio nella sola prova pratica di 6/10. Nei loro riguardi l'appello va senz'altro accolto, con conseguente inserimento in graduatoria "pleno jure", come richiesto dagli stessi. Viceversa, l'appellante XX risulta avere conseguito solo 5/10 nella prova pratica o di laboratorio, e poiché come detto deve restare ferma la soglia minima dei 6/10 riferita a ciascuna prova, compresa quella pratica o di laboratorio, appare evidente come l'appello non possa trovare accoglimento nei riguardi del Xxx.;

le spese e gli onorari del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidati nel dispositivo e vengono posti a carico del MIUR. Di essi viene disposta la distrazione a favore del difensore degli appellanti XXX e XXX, avvocato XXX, che ha dichiarato, senza contestazione alcuna da parte del Ministero, di avere anticipato le spese e non riscosso le competenze e gli onorari del giudizio (art. 93 del c.p.c.);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente decidendo sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per le ragioni esposte in motivazione al p. 4., con riferimento alle posizioni degli appellanti XXX e XXX. e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Per quanto riguarda la posizione dell'appellante XXX, respinge l'appello confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, con diversa motivazione, e la legittimità della disposta esclusione di quest'ultimo.

Condanna il MIUR al pagamento, in favore degli appellanti vittoriosi, di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), per spese e onorari dei due gradi del giudizio, disponendo la distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore, avvocato XXX, dichiaratosi antistatario.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2018.